

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4774 del 18/09/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. UNICALCESTRUZZI S.P.A. con sede legale in Comune di Casale Monferrato (AL), Via L. Buzzi n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione calcestruzzo preconfezionato sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta snc
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4966 del 18/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. UNICALCESTRUZZI S.P.A. con sede legale in Comune di Casale Monferrato (AL), Via L. Buzzi n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione calcestruzzo preconfezionato sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta snc.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/05/2018, acquisita al Prot. Unione 22171 e da Arpa al PGFC/2018/8385 del 25/05/2018, da **UNICALCESTRUZZI S.P.A.** nella persona di Baroncelli Paolo, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Casale Monferrato (AL), Via L. Buzzi n. 6, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione calcestruzzo preconfezionato sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta snc, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 29313- del 02/07/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/10535, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 09/07/2018, la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 30375 e da Arpae al PGFC/2018/11180 del 12/07/2018;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 86996/63 del 30/07/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/12150, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 25/AUA/2018, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 15 maggio 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Paolo Baroncelli di Firenze, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime si esprime Nulla Osta alle condizioni di esercizio dell'attività indicate nella suddetta Relazione Acustica.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 14/08/2018;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura: Atto Prot. Com.le 102132/466 del 13/09/2018 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, acquisito da Arpae al PGFC/2018/14713 del 14/09/2018;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 636 del 22/09/06 Prot. Prov.le 71419/06 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e smi, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **UNICALCESTRUZZI S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **UNICALCESTRUZZI S.P.A.** (C.F./P.IVA 04073250401) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Casale Monferrato (AL), Via L. Buzzi n. 6, per **lo stabilimento di produzione calcestruzzo preconfezionato sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta snc.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 636 del 22/09/06 prot. n. 71419/06 rilasciato, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e smi, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta richiede il proseguimento dell'attività autorizzata senza modifiche.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

A differenza di quanto autorizzato con atto n. 636 del 22/09/06 prot. n. 71419/06, per l'attività di produzione di conglomerati cementizi non verranno più svolte operazioni di recupero di rifiuti costituiti da ceneri provenienti dalla combustione del carbone, non avendo la Ditta rinnovato l'iscrizione al registro delle imprese esercenti attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpae – Sezione Provinciale, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in quanto non vi sono elementi differenti relativi agli impianti da valutare rispetto all'istruttoria svolta per il rilascio della precedente autorizzazione. Ha ritenuto inoltre non necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Cesena una valutazione dell'attività svolta dalla Ditta, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha proposto di rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'interno dell'AUA, riconfermando per l'attività di produzione calcestruzzo preconfezionato le valutazioni, le condizioni e le prescrizioni della precedente autorizzazione n. 636 del 22/09/06 prot. n. 71419/06, fatti salvi gli aggiornamenti di seguito riportati:

- in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi., il valore limite dell'inquinante "Materiale particellare" delle emissioni N. 1 "Sfiato dosatrice cemento – sfiato silos stoccaggio cemento – sfiato tramoggia di carico in betoniera", attualmente fissato a 20 mg/Nmc (derivante dal punto 4.8.1. "Carico, scarico, movimentazione, frantumazione e conservazione materie prime" e dal punto 4.8.12 "Movimentazione e conservazione prodotti finiti, sacco e spedizione" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99), viene aggiornato al valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc per le "Polveri totali", previsto dalla D.G.R. 2236/09 e smi all'Allegato 4.22 "Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g" punti 2. e 3.;
- diversamente da quanto autorizzato con l'atto n. 636 del 22/09/06 prot. n. 71419/06 per l'attività di produzione di conglomerati cementizi non verranno più svolte operazioni di recupero di rifiuti costituiti da ceneri provenienti dalla combustione del carbone, pertanto non risulta più necessaria la riduzione del 10% del valore limite del parametro "Polveri totali" prevista dal D.M. 05/02/98 e smi Allegato 1 Suballegato 2 punto 1. "Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia da rifiuti non pericolosi in processi a freddo";

- viene previsto l'obbligo di eseguire un monitoraggio del punto di emissione N. 1 entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA dal momento che viene stabilito un nuovo valore limite per le "Polveri totali" più restrittivo di quello precedente;
- la prescrizione 2. della precedente autorizzazione relativa al contenimento delle emissioni diffuse di polveri, di seguito riportata "La copertura delle strade e dei piazzali aziendali deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri", derivante dai punti 1.1 e 3.6 dell'Allegato V alla Parte Quinta del Dlgs 152/06, viene ora sostituita, in base alle modifiche apportate a tali punti dell'Allegato V dal recente D.Lgs 183/17, con la seguente prescrizione "Il gestore deve adottare apposite misure per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio di materiali polverulenti. A tal fine la copertura delle strade e dei piazzali aziendali, ove possibile, deve essere realizzata in materiali che ne consentano la regolare pulizia; ove ciò non sia possibile, deve essere presente un adeguato sistema di bagnatura."

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i n. 636 del 22/09/06 prot. n. 71419/06, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Cesena in data 17/05/2018 prot. n. 22171, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione calcestruzzo preconfezionato sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – SFIATO DOSATRICE CEMENTO
SFIATO SILOS STOCCAGGIO CEMENTO
SFIATO TRAMOGGIA DI CARICO IN BETONIERA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche e pressostato differenziale

Portata massima	6.700	mc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Il gestore deve adottare apposite misure per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio di materiali polverulenti. A tal fine la copertura delle strade e dei piazzali aziendali, ove possibile, deve essere realizzata in materiali che ne consentano la regolare pulizia; ove ciò non sia possibile, deve essere presente un adeguato sistema di bagnatura.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera -

Maggio 2011”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

4. **Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento** la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio dell'emissione N. 1 esistente ma precedentemente assoggettata ad un valore limite per l'inquinante “Polveri totali” meno restrittivo. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i dati relativi al monitoraggio effettuato.
5. Il monitoraggio periodico annuale alla **emissione N. 1** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 6. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
6. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 1**, così come richiesto al precedente punto 5.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO**PREMESSA**

Esaminata la domanda pervenuta il 17/05/2018 (acquisita dal Comune di Cesena al PG N 60049/466 del 24/05/2018) e s.m.i. intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque di dilavamento in fognatura;

visti:

-il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;

-Le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;

-il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

-la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005 di approvazione della "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

-la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R.N. 286 del 14/02/2005",

-la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

-il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

-l'autorizzazione allo scarico **PG N. 52534/2013** emessa dal Comune di Cesena;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	UNICALCESTRUZZI S.p.A.
Ubicazione insediamento	via Fossalta
Destinazione d'uso insediamento	Attività produzione di calcestruzzo
Potenzialità insediamento	Superficie piazzali 2629 mq di cui: <ul style="list-style-type: none"> • area movimentazione inerti di 1538 mq • area parcheggi di 1091 mq
Tipologia di scarico	Acque di dilavamento
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Dessabbiatore da 60 mc di cui:

- volume di separazione 52 mc
- volume camera fanghi 8 mc

Ricettore dello scarico

Fognatura bianca

PRESCRIZIONI AI FINI DEL MANTENIMENTO E GESTIONE DELLO SCARICO

Lo scarico di ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO nella Fognatura bianca è autorizzato secondo lo schema allegato all'autorizzazione allo scarico PG N. 52534/2013 emessa dal Comune di Cesena e nel rispetto delle seguenti prescrizioni gestionali:

1. il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile a disposizione degli organi di vigilanza;
2. il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti d'ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dal materiale in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
3. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettami sui rifiuti in base al D.Lgs. 152/06 – Parte quarta. Il registro di carico e scarico vidimato, su cui dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango, i formulari e tutti i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
4. il sistema di trattamento dovrà garantire che lo scarico rientri nei limiti previsti dalla tab. 3 dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/06 – Parte terza

Con il presente è ammessa anche l'immissione di ACQUE METEORICHE nella fognatura bianca di via Fossalta alle seguenti condizioni:

1. il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
- osservare le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque meteoriche nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
- notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico;

2. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo

bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura”, non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Per tutto quanto non previsto nel presente allegato troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente allegato per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.